



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“ASSOCIAZIONE LA DIANA”

53100 SIENA

S T A T U T O

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 8 Giugno 2019 e comprendente le modifiche di adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto è stato registrato all'Ufficio del Registro di Siena in data 27 NOV. 2019 al n. 2101, MOD. 3



INDICE

Art. 1) Denominazione, sede e durata	Pag.	3	
Art. 2) Scopi, principi e finalità	"	3	
Art. 3) Numero degli associati ed ammissione	"	4	
Art. 4) - Diritti e doveri degli associati	"	4	
Art. 5) Categorie di Soci	"	5	
Art. 6) Perdita della qualifica di associato	"	5	
Art. 7) Organi	"	7	
Art. 8) Assemblea	"	7	
Art. 9) Assemblea Ordinaria	"	8	
Art. 10) Assemblea Straordinaria	"	8	
Art. 11) Consiglio direttivo	"	8	
Art. 12) Collegio dei Revisori dei conti	"	10	
Art. 13) Collegio dei Probiviri	"	10	
Art. 14) Assemblea dei Soci Fondatori	"	11	
Art. 15) Commissione elettorale	"	11	
Art. 16) Presidente	"	12	
Art. 17) Vice-Presidente	"	12	
Art. 18) Segretario	"	12	
Art. 19) Tesoriere	"	13	
Art. 20) Entrate e Patrimonio Sociale	"	13	
Art. 21) Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione degli utili	"	13	
Art. 22) Libri	"	14	
Art. 23) Volontari	"	14	
Art. 24) Lavoratori	"	15	
Art. 25) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	"	15	
Art. 26) Rinvio	"	15	

ASSOCIAZIONE "LA DIANA ODV"

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, è costituita, un'Associazione avente la seguente denominazione: "LA DIANA ODV" da ora in avanti denominata per brevità "Associazione", con sede legale pro-tempore nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Articolo 2 (Scopi, principi e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale e ambientale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui alle lettere e) f) e i) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto,
- democraticità delle strutture,
- elettività,
- gratuità delle cariche associative,
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale spontaneo, volontario e gratuito.

L'Associazione opera nelle seguenti aree di intervento: culturale ed ambientale per la salvaguardia, il recupero e la migliore conoscenza dei Bottini, delle Fonti, degli acquedotti, dei pozzi e dei canali di Siena e del suo territorio (antico Stato Senese), organizzando attività multidisciplinari volte alla conoscenza e valorizzazione di questo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale. Tali fini vengono perseguiti attraverso Commissioni e Gruppi di lavoro, di ricerca e di studio, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre documentarie e quanto altro ritenuto dall'Associazione utile al raggiungimento delle finalità sociali nonché, ove possibile, mediante pubblicazioni anche non periodiche, sia su supporto cartaceo che informatico. L'Associazione può offrire la propria disponibilità, nell'ambito di quanto stabilito nel presente Statuto, di risorse umane, economiche e/o strumentali ad Enti/Istituzioni/Organizzazioni che ne facciano richiesta.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure, se necessario, qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 3 **(Numero degli associati ed ammissione)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dal comma 1, art. 32 del C.T.S., attualmente pari a 7 soci.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che si occupano della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale della Città di Siena e dei suoi territori.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio deve motivare la deliberazione e comunicarla entro e non oltre i successivi 60 giorni all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'Associazione, che delibera in via definitiva, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

Articolo 4 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri Sociali, previa richiesta scritta motivata al Presidente dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- formulare proposte al Consiglio direttivo su iniziative e/o attività che ritengano utili al perseguimento dei fini dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere visione dei bilanci;
- usufruire di tutte le agevolazioni eventualmente concesse all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere (obbligo) di:

- rispettare il presente Statuto, le determinazioni degli organi Sociali dell'Associazione ed eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5 (Categorie di Soci)

I **Soci** vengono distinti nelle seguenti categorie: **fondatori, ordinari, aggregati e benemeriti**.

Soci fondatori: sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e le persone fisiche, senza limite numerico, a cui viene attribuita la relativa qualifica di **cofondatori** dall'Assemblea dei Soci Fondatori dopo un periodo di 10 (dieci) anni di appartenenza continuativa all'Associazione e previa proposta per l'attribuzione, espressa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Soci ordinari: fanno parte dell'Associazione senza limite numerico tutti i cittadini italiani e stranieri che, compiuto il 18° anno di età, facciano domanda di ammissione all'Associazione - controfirmata da un Socio fondatore o ordinario – accettandone per conoscenza ed osservanza lo Statuto con le finalità, i principi e gli scopi Sociali relativi.

Soci aggregati: fanno parte dell'Associazione senza limite numerico i cittadini italiani e stranieri, minori di anni 18, che facciano domanda di ammissione sottoscritta da chi esercita la patria potestà e con le modalità di cui al comma precedente. Al compimento del 18° anno i Soci aggregati divengono Soci ordinari.

Soci benemeriti: sono Soci benemeriti personalità del mondo della cultura e dell'arte invitate a far parte dell'Associazione con provvedimento del Consiglio direttivo, per il contributo da loro dato all'Associazione stessa ed ai fini che essa persegue. I Soci benemeriti non sono vincolati al versamento delle quote associative e non acquisiscono alcun diritto né dovere nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

A carico di tutti i Soci che non ottemperano ai propri doveri possono essere deliberati, dalla maggioranza assoluta (espressa dal voto del 50% più 1 (uno)) dei componenti il Consiglio direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) sospensione fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

La qualifica di Socio si perde per:

1. Dimissioni volontarie;
2. Mancato pagamento della quota sociale per 2 (due) annualità consecutive (la decadenza è automatica e non necessita di alcuna formalità);
3. Decesso
4. Esclusione per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di regolamenti e disposizioni degli organi Sociali o compiuto atti comunque incompatibili con le finalità ed il decoro dell'Associazione;
 - b) per danni materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con le finalità, gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
5. Decadenza a seguito di condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La comunicazione di cui al punto 1) del presente articolo deve essere effettuata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà prenderne formalmente atto nella prima riunione utile.

In conseguenza delle dimissioni volontarie i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno altresì alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'eventuale domanda di nuova ammissione all'Associazione non può essere presentata prima di 12(dodici) mesi dalla data di perdita della qualifica di Socio di cui ai casi 1) e 2).

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 30 (trenta) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di 30 (trenta) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al Socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

La perdita della qualifica di Socio determina automaticamente la decadenza da ogni carica Sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente, quando lo ritenga necessario e previa comunicazione al Consiglio direttivo, può convocare altre Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

La convocazione avviene tramite comunicazione su supporto cartaceo o informatico con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e deve contenere oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno); detta convocazione va inviata ad ogni Socio all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in caso in assenza di entrambi da un Consigliere allo scopo delegato dal Consiglio direttivo.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni votazione avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci indistintamente dalla loro presenza all'Assemblea e dal voto formulato.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola col pagamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Oltre al proprio voto, ogni associato può esprimere al massimo 1 (un) altro voto previa delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro Socio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 9 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio e delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) redazione – modifica - revoca di regolamenti interni
- e) nomina della Commissione elettorale;
- f) delibera l'accoglimento o il diniego del ricorso presentato da un Socio oggetto di esclusione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10 (Assemblea Straordinaria)

Le variazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria, con questo unico argomento all'ordine del giorno, con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Qualora si verificano condizioni tali da portare allo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo convoca un'Assemblea Straordinaria con questo unico argomento all'ordine del giorno.

Ai fini dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio sono necessarie la presenza ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 11 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri- compreso il Presidente - secondo quanto stabilito in occasione del rinnovo delle cariche dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.



È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non attribuito per legge o per Statuto alla pertinenza dell'Assemblea dei Soci o ad altri Organi dell'Associazione, e comunque è di sua pertinenza l'ordinaria amministrazione.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività dell'Associazione in base alle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio preventivo annuale;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- g) deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- h) attivare, ai sensi dell'art. 6, i procedimenti disciplinari nei confronti di Soci;
- i) fornire all'Assemblea il parere su ricorso presentato da un Socio oggetto di provvedimento di sanzione/esclusione;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- k) costituire Commissioni e ai fini delle varie attività dell'Associazione, nominare il referente/coordinatore nella persona di un Consigliere;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- m) predisporre eventuali modifiche statutarie votate a maggioranza semplice da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- n) predisporre i regolamenti attuativi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo provvede, quale primo atto successivo al proprio insediamento, all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' convocato tramite comunicazione su supporto cartaceo o informatico con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Per la validità delle deliberazioni assunte dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di decadenza di un singolo consigliere subentra il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, la prima assemblea utile procederà alla sostituzione del consigliere decaduto.

Nel caso decadano la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo si deve procedere a nuove elezioni da convocare entro 30 (trenta) giorni.

Tutte le decisioni del Consiglio direttivo devono essere verbalizzate in appositi registri dal Segretario dell'Associazione.



LA DIANA
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Nel caso di argomenti di particolare rilevanza per l'Associazione e previa decisione in merito da parte del Consiglio direttivo, alla relativa riunione possono partecipare, con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e gli ex-Presidenti.

Articolo 12 **(Collegio dei Revisori dei conti)**

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea. E' composto da 3 (tre) Soci, dura in carica 2 (due) anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni.

Compete al Collegio dei Revisori dei conti:

- a) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- b) il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- c) l'espressione del parere sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio direttivo all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro del Collegio dei Revisori, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Nel caso di dimissioni di 1 (uno) dei suoi componenti si deve procedere all'elezione di altro Revisore.

Nel caso di dimissioni dell'intero Collegio si deve procedere a nuove elezioni.

Articolo 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 5 (cinque) Soci eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 8, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altri ruoli negli organi elettivi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni; alle riunioni del Collegio dei Probiviri partecipano, qualora invitati, il Presidente dell'Associazione, e con ruolo consultivo e di verbalizzazione, il Segretario dell'Associazione.



Il Collegio dei Probiviri esprime un parere sui casi di sanzione/esclusione di Soci sulla base di quanto segnalato dal Consiglio direttivo.

Di ogni riunione è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro del Collegio dei Probiviri, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Nel caso di nuove elezioni determinate da dimissioni del Presidente dell'Associazione o da decadenza, per dimissioni, del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri procede, a maggioranza semplice, all'individuazione dei componenti della Commissione elettorale per i successivi adempimenti procedurali; nel periodo temporale necessario per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo le funzioni dello stesso vengono svolte dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 14 (Assemblea dei Soci Fondatori)

L'Assemblea dei Soci Fondatori (persone fisiche), costituita da Soci fondatori e cofondatori in regola con il pagamento della quota Sociale, viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci fondatori attribuisce a maggioranza semplice, la qualifica di Socio cofondatore, previo parere e proposta del Consiglio direttivo, a Soci ordinari da almeno 10 (dieci) anni continuativi.

Articolo 15 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, composta da un minimo di 3 (tre) Soci ad un massimo di 5 (cinque) Soci, composizione numerica da stabilire di volta in volta nella stessa riunione assembleare che provvederà alla nomina, viene eletta dall'Assemblea ed ha il compito, previa consultazioni che la stessa riterrà opportuno effettuare, di compilare una lista di nominativi candidati per il Consiglio direttivo, una per il Collegio dei Probiviri ed una per il Collegio dei Revisori dei conti, da presentare ai Soci per le relative elezioni.

La Commissione elettorale elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni.

Nel caso di nuove elezioni determinate da dimissioni del Presidente dell'Associazione o da decadenza, per dimissioni, del Consiglio direttivo, la Commissione elettorale, viene nominata in questo caso dal Collegio dei Probiviri.

In entrambi i casi la Commissione dovrà altresì predisporre tutto l'occorrente per le votazioni e provvedere al relativo spoglio.

I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati per il Consiglio direttivo.



Articolo 16 (Presidente)

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile col limite di due mandati consecutivi.

I compiti principali del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo annuale;
- d) deliberare su tutte le questioni che per normativa o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione;
- e) redigere convenzioni e stabilire accordi volti alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, con Enti, circoli ed istituzioni pubbliche e private da sottoporre alla

successiva approvazione del Consiglio direttivo o degli altri organi dell'Associazione competenti per Statuto;

- f) firmare, impegnare, riscuotere, quietanzare in nome e per conto dell'Associazione, delegando a ciò anche il Tesoriere;
- g) assumere, in caso eccezionale e di urgenza, tutti i provvedimenti occorrenti in favore dell'Associazione, per poi presentarli per l'approvazione al Consiglio direttivo alla prima riunione utile;
- h) delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Vice-Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo provvede nei 30 (trenta) giorni successivi all'elezione del nuovo Presidente; trascorso inutilmente tale termine si deve procedere a nuove elezioni.

Articolo 17 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, dura incarica 2 (due) anni ed è rieleggibile col limite di due mandati consecutivi.

Il Vice-Presidente svolge, su specifica delega o per assenza o impedimento del Presidente, le funzioni o parte di esse previste al precedente art. 16.

Articolo 18 (Segretario)

Il Segretario viene eletto a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio direttivo, dura incarica 2 (due) anni, senza limite di mandati.

Spetta al Segretario:

- a) curare l'esecuzione delle delibere;
- b) curare l'organizzazione dell'attività dell'Associazione;
- c) curare la compilazione dei libri sociali.



Articolo 19 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dai componenti del Consiglio direttivo a maggioranza semplice, dura in carica 2 (due) anni, senza limite di mandati.

Può essere individuato anche tra i soci non componenti il Consiglio direttivo, in questo caso partecipa alle riunioni con funzioni consultive.

Spetta al Tesoriere:

- a) la gestione ordinaria/di cassa delle risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione;
- b) collaborare alla predisposizione dei bilanci annuali dell'Associazione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 20 (Entrate e Patrimonio Sociale)

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei Soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21 (Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto insieme alla relazione e al bilancio preventivo per l'anno in corso dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.



Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 23 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



VERBALE N. 2/2019

Verbale di Assemblea Straordinaria del 8 Giugno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 20,00, nei locali gentilmente concessi dal gestore della pizzeria "Malborghetto", Via Porta Giustizia, 6, a Siena, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "La Diana ODV", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Modifica dello Statuto sociale – Stesura definitiva. Approvazione
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Enzo Cortonesi, il quale chiama alle funzioni di Segretario Verbalizzante Carla Bonacci.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente la maggioranza assoluta dei Soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per illustrare le modifiche apportate allo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, denominato "Codice del Terzo settore".

Si procede quindi alla lettura del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

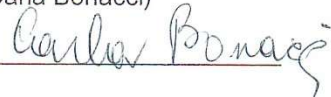
L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Carla Bonacci)



IL PRESIDENTE
(Enzo Cortonesi)

